

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 923)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 AGOSTO 1984

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria

ONOREVOLI SENATORI. — I. - L'ordine del giorno (Carollo, Rubbi, Gualtieri, Berlanda, Orciari, Fiocchi, Pagani), approvato dal Senato della Repubblica il 31 maggio 1984, dopo aver espresso « l'apprezzamento per i provvedimenti tributari proposti dall'attuale Governo e approvati dal Parlamento sulla imposizione di conguaglio nei confronti delle società di capitali, sulle limitazioni all'esonero dell'IVA per gli acquisti e le importazioni degli esportatori, sulla più rigo-

rosa disciplina dell'IVA del settore agricolo, sui titoli atipici e sulla determinazione del reddito imponibile delle aziende di credito, ravvisando in essi un primo nucleo di misure intese all'eliminazione di strumenti di evasione dalle imposte e di erosioni degli imponibili, e intese alla eliminazione di cause di evasione dai tributi », invitava il Governo « a presentare nei prossimi mesi, in conformità agli indirizzi da esso espressi in sede di costituzione e nelle successive co-

municazioni del Ministro delle finanze alle Commissioni parlamentari, i provvedimenti idonei: . . . c) a disporre un radicale accorpamento delle aliquote IVA; d) a introdurre una nuova disciplina per la determinazione del valore aggiunto e del reddito imponibile nei confronti delle imprese che tengono contabilità semplificata; e) a introdurre disposizioni più precise e più rigorose in materia di tenuta delle scritture contabili da parte delle imprese e alla determinazione dei relativi valori; f) a svolgere le azioni necessarie per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi tributari da parte dei titolari di lavoro autonomo, con particolare riferimento ai professionisti ».

A sua volta la mozione n. 1-00029, presentata dai senatori Chiaromonte, Pieralli, Pollastrelli ed altri — mozione che non trovava approvazione, ma che su alcuni punti coincideva con quella che poi venne approvata — invitava il Governo « . . . c) ad introdurre nuove norme di legge atte ad evitare l'indiscriminato ed incontrollabile frazionamento dei redditi imponibili nell'ambito dell'impresa familiare e a scoraggiare la costituzione di società fittizie; . . . h) a procedere ad un diverso accorpamento delle aliquote IVA che non dovrebbero superare il numero di tre, da effettuare, inizialmente, a parità di gettito e con l'obiettivo di facilitare l'amministrazione del tributo e gli adempimenti dei contribuenti e di ridurre, insieme all'evasione, l'erosione e il fenomeno dei rimborsi: si tratta di adottare anche forme di automatismi nella predeterminazione dell'intero valore aggiunto alla produzione per i prodotti durevoli con vendita a listino e di modificare il regime relativo alla contabilità semplificata con criteri di determinazione forfettaria del valore aggiunto basati sull'applicazione di appropriati coefficienti di ricarico per settori merceologici e per categorie ».

Anche la mozione n. 1-00037 dei senatori Pintus e altri — anch'essa non approvata, ma su questo punto coincidente con le altre — affermava « l'urgenza di apportare efficaci correttivi volti ad assicurare, almeno nel breve periodo, un parziale riequilibrio della imposizione ed una meno iniqua ri-

partizione di essa su tutti i contribuenti, in modo da assicurare almeno in parte l'attuazione del principio fissato dall'articolo 53 della Costituzione ».

Infine la mozione del senatore Biglia ed altri — anch'essa non approvata, ma anche essa coincidente in qualche punto con la mozione approvata — invitava il Governo « . . . h) ad accorpare le aliquote dell'IVA, a semplificare la contabilità e ad adottare anche forme di automatismi per qualificare forfettariamente l'imponibile in determinati campi ».

A questi precedenti di ordine parlamentare si accompagnavano le dichiarazioni alligate al « Protocollo d'intesa » tra il Governo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le quali, per la parte relativa ai problemi fiscali, dopo avere premesso che « il Governo attuerà una coerente strategia tendente alla eliminazione delle aree di evasione, di elusione e di erosione d'imposta » e dopo avere rilevato che « in questo senso si qualificano i provvedimenti legislativi già approvati o all'esame del Parlamento relativi alla tassazione dei titoli atipici, alla imposizione di conguaglio sulle società di capitali, ai controlli sugli esonerati dell'IVA per gli acquisti degli esportatori, alla difesa dalle frodi all'IVA nel commercio del bestiame, quelli relativi all'adeguamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e delle ritenute sugli interessi bancari, nonchè gli indirizzi in materia di determinazione del reddito imponibile delle banche » affermavano che il Governo intendeva « continuare questa azione ed eliminare le larghe aree di evasione che si verificano, sia in materia di IVA che in materia di imposizione sul reddito in alcuni settori di attività economiche e in alcuni casi delle attività professionali, rivedendo la disciplina della determinazione degli imponibili e degli accertamenti nei confronti dei soggetti a contabilità semplificata, anche ricorrendo a forme forfettarie e a metodi presuntivi di controllo » e intendeva inoltre « proporre misure idonee a correggere la norma che consente in modo indiscriminato e incontrollabile il frazionamento dei redditi imponibili nell'ambito del nu-

cleo familiare, eliminando anche in tal modo forme di elusione dall'imposta che attualmente si verificano ».

Il disegno di legge che si propone costituisce l'attuazione degli indirizzi sopra richiamati, che il Governo ha ricevuto in sede parlamentare e che ha accolto con l'accettazione dell'ordine del giorno della maggioranza: indirizzi che il Governo medesimo ha confermato nel ricordato documento allegato al « Protocollo d'intesa » e che sono stati ulteriormente confermati negli incontri che il Governo ha avuto con i segretari dei partiti e con i presidenti dei gruppi parlamentari della maggioranza, nei quali è stato altresì riaffermato che la nuova disciplina dovrà entrare in vigore il 1° gennaio 1985. Questa precisa volontà espressa dalle forze politiche della maggioranza e dai relativi gruppi parlamentari si è concretata nel documento conclusivo del 28 luglio. Il Consiglio dei ministri ha approvato in data 31 luglio il disegno di legge che qui si illustra.

II. - Il disegno di legge si articola sostanzialmente in quattro parti: la prima (articoli da 1 a 3), di carattere permanente, disciplina l'accorpamento delle aliquote dell'IVA; la seconda (articoli da 4 a 11), di carattere temporaneo, introduce un regime temporaneo per la determinazione dell'IVA dovuta dalle imprese ammesse alla contabilità semplificata e dagli esercenti arti e professioni, e degli imponibili ai fini dell'Irpef dovuta dai medesimi soggetti; la terza (articoli da 12 a 17), anch'essa di carattere permanente, riguarda la determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio delle professioni e le relative scritture, le valutazioni di magazzino, l'imputazione dei redditi delle imprese familiari, e altre modificazioni che si ritengono utili per evitare alcuni abusi ed alcune forme di sottrazione degli imponibili; la quarta (articoli da 18 a 27) contiene disposizioni relative all'Amministrazione.

III. - In sintesi i lineamenti del provvedimento che si propone sono i seguenti.

1) Accorpamento delle aliquote dell'IVA in tre aliquote, con mantenimento di una

quarta aliquota marginale per un numero di beni assai ristretto e necessaria non soltanto per ragioni di gettito tributario, ma anche per motivi di altro ordine. Accorpamento delle aliquote significa anche — e in tale senso si dispone — la eliminazione delle più vistose incongruenze, che si sono create negli ultimi anni, costituite dalla presenza di elevate aliquote nei confronti di beni che non vanno ai consumatori finali e che vengono impiegati per la produzione di beni e servizi per i quali sono invece disposte aliquote assai meno elevate: con la conseguenza di dare luogo a settori strutturalmente in credito d'imposta, dai quali derivano un numero elevatissimo di pratiche di rimborso, un impegno ingente del personale dell'Amministrazione per tali pratiche anziché per i controlli e per gli accertamenti, fondate lamentele dei contribuenti e costanti fattori di disordine. Va ricordato che nel medesimo senso è anche il disegno di legge governativo presentato il 28 maggio 1984 (Atto n. 1760 della Camera dei deputati) in materia di IVA sulle cessioni degli immobili, dei suoli edificatori e dei materiali da costruzione, il quale quindi costituisce parte integrante del presente provvedimento. Nessun'altra modificazione di aliquota dell'IVA è prevista dal disegno di legge in esame fuori di quelle intese ad attuare l'accorpamento: nè tali modificazioni potrebbero trovare posto nell'attuale provvedimento, essendo estranee alle sue finalità e alle sue impostazioni.

L'accorpamento delle aliquote dell'IVA — inteso nel senso più ampio indicato — non ha scopi di inasprimento dell'imposizione. Nel suo complesso esso porterà ad alcune attenuazioni, con qualche possibile perdita di gettito, che sarà recuperata dalla eliminazione degli elementi di disordine che attualmente sussistono e dagli abusi che ne conseguono, oltre che, ovviamente, dalla disciplina che le altre norme del disegno di legge si propongono di introdurre.

Non è quindi prevedibile, secondo le valutazioni fatte, che dalle norme proposte — che in alcuni casi comportano aumenti e in altri casi riduzioni delle aliquote — possano derivare aumenti nel costo della vita,

se non (ma in misura che è stata valutata come minima) per la eliminazione dell'aliquota « zero » e per l'assoggettamento del latte fresco, del pane e delle paste alimentari all'aliquota del 2 per cento.

2) Forfetizzazione dell'IVA dovuta dalle imprese che, avendo un volume d'affari non superiore ai 780 milioni annui (limite questo disposto dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, in sostituzione di quello precedente di 480 milioni) intendono continuare a tenere la sola « contabilità semplificata ». La forfetizzazione avviene sulla base di coefficienti di detrazione disposti dalla stessa legge (tabella A) e non comprende l'IVA dovuta per gli investimenti in beni strumentali ammortizzabili in più di quattro anni, la quale quindi continuerà ad essere detratta nei modi normali. Rimane inoltre ferma la detrazione, su base parimenti forfetaria, dell'IVA per gli acquisti e le importazioni che entrano a comporre i beni e i servizi esportati, i quali continuano ovviamente ad essere esclusi dalle operazioni imponibili. L'ammontare dei ricavi sul quale troveranno applicazione le forfetizzazioni potrà essere determinato anche su base presuntiva.

Analoga disciplina si applicherà per gli esercenti arti e professioni che non intendano tenere le scritture ordinarie, fra le quali sono le nuove scritture che il provvedimento in esame introduce.

Si tratta, secondo i dati relativi al 1981, ragguagliati ad oggi, di circa 3.800.000 contribuenti, pari, numericamente, al 94 per cento circa dei contribuenti IVA, con un volume d'affari dichiarato che costituisce circa il 21 per cento del volume d'affari complessivo al netto delle operazioni esenti e il 18 per cento circa del valore aggiunto fiscale al netto delle operazioni esenti. Nei confronti di questi contribuenti l'attività di controllo degli uffici dell'Amministrazione verrà sensibilmente alleggerita — in quanto dovrà dirigersi soprattutto alla determinazione dei ricavi o dei compensi, anche avvalendosi delle induzioni che il disegno di legge prevede — e potrà quindi operare con maggiore in-

tensità nei confronti dei contribuenti maggiori, da numerosi dei quali ugualmente si verificano evasioni e dai quali quindi può parimenti derivare un gettito tributario assai maggiore di quello attuale.

3) Determinazione del reddito imponibile — per le medesime imprese per le quali l'IVA trova applicazione in modo forfetario — mediante applicazione di coefficienti stabiliti dalla legge (tabella B) relativamente ai costi dei beni e dei servizi soggetti ad IVA, e di alcuni altri normalmente sostenuti, ancorchè non soggetti ad IVA, e deduzione invece su base analitica e documentale dei costi relativi al personale dipendente, agli interessi passivi, alle quote di ammortamento dei beni ammortizzabili in più di quattro anni nonchè dei canoni di locazione e noleggio relativi ai medesimi beni. Analoga disciplina viene prevista per gli esercenti arti e professioni.

4) L'applicazione, per i contribuenti che non intendono tenere la contabilità nei modi ordinari, della disciplina relativa alla determinazione su base forfetaria dell'IVA dovuta e di alcuni costi ai fini della determinazione del reddito imponibile, è prevista per un periodo di tre anni (1985, 1986 e 1987). Essa infatti non è concepita come una disciplina di carattere permanente, nè potrebbe esserlo. Essa viene prevista come lo strumento che per un verso potrà determinare immediata acquisizione di materia imponibile che oggi si sottrae all'imposizione, e per un altro verso dovrà consentire un periodo di tempo sufficiente (tre anni appunto) per introdurre discipline meno empiriche e con carattere permanente. La disciplina temporanea proposta non pregiudica alcuna delle soluzioni che possano successivamente essere considerate idonee: quella di una più estesa obbligatorietà della tenuta della contabilità ordinaria con conseguente ritorno per tutti, o per più larghi settori di contribuenti, ai principi (affinchè però abbiano applicazione effettiva) della determinazione analitica e su base documentale degli imponibili e dei relativi controlli; oppure quella della determinazione

degli imponibili, o dei controlli, con riferimento a parametri, con varie scelte possibili circa i caratteri e la funzione del metodo e la sua estensione; oppure la individuazione di altre possibili discipline.

Il triennio dovrà inoltre e anzitutto consentire che siano compiuti nel riordinamento dell'Amministrazione, nella ristrutturazione degli uffici e nella revisione delle procedure i passi che sono indispensabili al funzionamento effettivo di ogni serio sistema tributario.

5) Disciplina più precisa e più rigorosa nella determinazione del reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni e completamento degli obblighi di tenuta delle scritture contabili per gli esercenti professioni.

6) Più corretta disciplina delle valutazioni del magazzino.

7) Tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie superiori a determinate percentuali di capitale.

8) Limitazioni per le imprese familiari della entità del reddito imputabile ai familiari, e dei soggetti ai quali l'imputazione può avvenire.

9) Misure intese a scoraggiare il ricorso a società — e in particolare a società di capitali — che non hanno funzioni operative, ma che costituiscono strumenti ai fini di manipolazioni tributarie.

10) Disposizioni relative all'Amministrazione in relazione alle esigenze di qualificazione e di incentivazione, nonché di revisione di alcune strutture organizzate in rapporto alle nuove discipline proposte dal disegno di legge.

IV - La disciplina che il disegno di legge propone, e in particolare quella relativa al triennale regime opzionale di forfetizzazioni, non determina di per sè la eliminazione dell'evasione — e tanto meno una miracolistica immediata e totale eliminazione di essa — ma ne costituisce in parte i presupposti, in parte gli strumenti e in parte le premesse.

Costituisce presupposto all'azione intesa a ridurre e progressivamente eliminare le aree di evasione, l'accorpamento delle aliquote dell'IVA, inteso nel senso che si è esposto in precedenza.

Costituiscono strumenti di azione intesa alla progressiva eliminazione dell'evasione, le norme proposte sugli obblighi delle scritture contabili dei professionisti e quelle che integrano gli obblighi delle scritture contabili delle imprese, nonché quelle relative all'Amministrazione, la cui attività essenziale ed insostituibile costituisce il primo e fondamentale elemento di quella azione. Sono inoltre intese a eliminare forme di elusione dai tributi le norme relative alla determinazione dei redditi degli esercenti arti e professioni, e alla limitazione della imputazione ai familiari dei redditi delle imprese familiari, alle valutazioni del magazzino e alle cessioni di partecipazioni societarie determinate.

Costituisce infine premessa ad una successiva disciplina definitiva, la disciplina temporanea di forfetizzazioni: la quale, come si è detto, potrà anzitutto determinare recuperi di materia imponibile e di gettito sia nei confronti dei contribuenti ammessi alle forfetizzazioni, sia nei confronti degli altri maggiori contribuenti, verso i quali, alleggerita di compiti di estensione numerica abnorme, si rivolgerà in modo più penetrante l'azione degli uffici; potrà consentire di individuare gli orientamenti dei contribuenti ai quali l'opzione sulle forfetizzazioni si rivolge, con risultati che potranno essere importanti anche per la determinazione della disciplina che dovrà valere dopo il triennio; potrà consentire di individuare e dettare nel corso del triennio le discipline di ordine permanente più idonee, e soprattutto di preparare all'applicazione di esse gli uffici operativi e l'Amministrazione tributaria nel suo complesso, a questi essendo in primo luogo affidata l'azione di controlli e di interventi che deve assicurare l'osservanza della legge tributaria, consentendo di provvedere, nel medesimo periodo, al riordinamento degli elementi, parimenti essenziali, delle sanzioni e del contenzioso.

Le finalità e le caratteristiche del provvedimento comportano che esso debba trovare

applicazione dal 1° gennaio 1985 (e quindi, per quanto riguarda le forfetizzazioni, per il triennio 1985-1987). Esse verrebbero del tutto meno se ciò non avvenisse.

V. - Il primo gruppo di articoli, da 1 a 3, riguarda le modifiche di aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e tende a realizzare un duplice obiettivo: in primo luogo la sensibile riduzione del loro numero al fine di conseguire quegli effetti, da tutti auspicati, di semplificazione e di migliore trasparenza del tributo e in secondo luogo, ove possibile, una certa omogeneità delle stesse in modo da incidere sul problema delle eccedenze di credito, e quindi dei rimborsi, la cui gestione ed esecuzione dà luogo a note difficoltà sia per i contribuenti che per gli uffici.

L'accorpamento che si propone riduce a meno della metà l'attuale numero (otto, oltre l'aliquota zero) delle aliquote applicabili (2, 8, 10, 15, 18, 20, 30 e 38) e, attesa la circoscritta applicazione dell'aliquota del 38 per cento, di regola le aliquote in concreto gestite da ogni contribuente ben difficilmente saranno più di due o tre.

Le aliquote di larga applicazione saranno essenzialmente tre: due aliquote (2 e 9) per beni rispettivamente di prima necessità o di largo consumo e l'aliquota ordinaria del 18 per cento per gli altri beni e, di regola, per i servizi. Completa il sistema l'aliquota del 38 per cento per pochi beni di carattere voluttuario.

Nell'aliquota intermedia del 9 per cento sono unificate le vigenti aliquote dell'8 e del 10 per cento mentre le aliquote del 15, 20 e del 30 per cento (quest'ultima solo da poco operante per il gin e alcune acqueviti e già destinata nel corso dell'anno 1986 ad essere ridotta) sono unificate nella misura del 18 per cento mentre è stata portata al 2 per cento l'aliquota del pane, della pasta e del latte.

L'eccessiva divaricazione attualmente esistente tra l'aliquota minima del 2 per cento, quella intermedia dell'8 o 10 per cento e quelle del 15, 18 e 20 per cento non ha consentito di ridurre ulteriormente il numero delle aliquote. È auspicabile comunque che ulteriori accorpamenti possano, anche in se-

de di altre iniziative legislative (v. disegno di legge Atto Camera n. 1760), essere realizzati e ciò specie per eliminare il formarsi di eccedenze di credito che l'accorpamento proposto riduce ma non elimina.

Proprio per attenuare tale fenomeno, da un canto si è cercato, dove possibile, di omogeneizzare le aliquote a monte e a valle per alcuni beni destinati non a consumi finali ma ad essere utilizzati o consumati in processi produttivi, come la carta destinata alla stampa di libri, il gas destinato ad essere immesso direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione, nonché a ridurre l'aliquota dell'energia destinata ai processi produttivi. Tale ultima misura in particolare dovrebbe attenuare le situazioni creditorie di tante attività, in particolare di quelle che utilizzano grandi entità di energie (attualmente assoggettate ad aliquota ordinaria) per poi applicare aliquote ridotte sui prodotti ottenuti (ad esempio materie prime e prodotti finiti per l'edilizia, prodotti alimentari, eccetera). Al medesimo fine è diretto anche il disegno di legge sopra ricordato in materia di IVA sulle cessioni di immobili, di suoli edificatori e di materiali da costruzione.

Per quanto concerne i periodici, sono eliminati i requisiti attualmente richiesti (carattere prevalentemente politico, culturale, eccetera) per l'applicazione dell'aliquota ridotta attesa la estrema difficoltà ed opinabilità dei relativi accertamenti. L'irrilevanza dei suddetti requisiti è riconosciuta anche per i rapporti pendenti, salvi rimanendo i rapporti definiti e precludendosi comunque ogni rimborso di somme pagate.

Sempre nell'intento di realizzare, dove possibile, omogeneità tra l'aliquota a monte e quella applicabile a valle ovvero in determinati settori, sono state disposte l'applicazione dell'aliquota prevista per i libri (2 per cento) anche per gli acquisti dei beni e servizi essenziali per tali prodotti, quali la carta destinata ad essere impiegata e le spese di composizione e stampa e la perequazione dell'aliquota dei prodotti tessili e di alcuni prodotti, quali le crusche.

L'omogeneità dell'aliquota in contemporanei e similari settori di attività, unitamente all'esigenza di un certo recupero di gettito,

hanno suggerito l'elevazione all'aliquota normale del 18 per cento di quella applicabile per le somministrazioni in pubblici esercizi di lusso che pertanto sono assoggettate alla stessa aliquota prevista per le prestazioni alberghiere rese da alberghi di categoria lusso.

Il campo di applicazione dell'aliquota del 38 per cento è ridimensionato, permanendo la sua applicazione solo per beni il cui valore di transazione assicura un certo gettito evitandosi in ogni modo l'applicazione di tale aliquota per prodotti che di regola pervengono al consumo con aliquote ridotte (come le aragoste che pur essendo nel sistema vigente soggette all'atto dell'acquisto al 38 per cento sono poi somministrate in pubblici esercizi con l'aliquota del 10 per cento).

Le nuove aliquote si applicano anche per le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e degli altri enti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a decorrere dal 1° gennaio 1985 ancorchè le stesse derivino da contratti conclusi anteriormente a tale data. Tale disciplina non subisce, per evitare le complicazioni derivanti dal permanere delle vecchie aliquote anche successivamente alla suddetta data, alcuna eccezione. Comunque, come nella legge 22 dicembre 1980, n. 889, si prevede l'inapplicabilità delle nuove aliquote quando le operazioni in questione, ancorchè effettuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, (cioè ancorchè i corrispettivi siano pagati) dopo il 31 dicembre 1984, siano state fatturate, alla stregua di normali operazioni, entro il 31 dicembre 1984 ed entro tale termine le relative fatture siano state annotate nei registri IVA ai fini della conseguenziale liquidazione e del relativo versamento del tributo.

Si è ravvisata, inoltre, l'opportunità, attese le modifiche, anche con precedenti provvedimenti apportate e per venire incontro a giuste esigenze di certezza, di riformulare la tabella B; è prevista infine anche la riformulazione delle altre tabelle prevedendosene una pure per i prodotti soggetti al due per

cento, in modo da porre a disposizione degli uffici e dei contribuenti un definitivo e chiaro strumento operativo per il calcolo del tributo.

VI. - Se le modifiche delle aliquote IVA sono volutamente circoscritte e strettamente funzionali alle esigenze del tributo — e ciò soprattutto per non influire sul livello dei prezzi e sugli equilibri di mercato — più innovative appaiono le disposizioni contenute negli articoli da 4 a 11 che incidono temporaneamente su elementi essenziali per la determinazione dell'IVA dovuta e del reddito imponibile.

Le ragioni che hanno suggerito l'adozione di tali misure, come quelle relative alla temporaneità della soluzione accolta, sono già state sopra indicate.

La nuova normativa opera, con analoghi principi ispirati a parziale forfetizzazione, sia ai fini dell'IVA che ai fini del reddito di impresa, ma nel primo caso per la determinazione del tributo dovuto, nel secondo caso per la determinazione del reddito; essa è applicabile anche agli esercenti arti e professioni per i redditi di lavoro autonomo di cui al primo e secondo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 (restano fuori le particolari categorie di redditi indicate nei successivi commi).

Per l'IVA l'ammontare del tributo dovuto è calcolato riducendo di determinate percentuali — indicate nella tabella A tenendo conto dei vari tipi di attività — l'ammontare dell'IVA relativa alle operazioni imponibili effettuate, determinato secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 633. Per il reddito d'impresa o di lavoro autonomo la deduzione forfetaria dall'ammontare dei ricavi o dei compensi (secondo l'applicazione delle percentuali indicate nella tabella B) riguarda i costi dei beni e dei servizi soggetti all'IVA e alcuni altri, normalmente sostenuti, ancorchè non soggetti ad IVA; quindi non forfetizzazione dell'IVA dovuta o del reddito imponibile, ma criterio forfetario per la determinazione dei dati, fiscalmente rilevanti, relativi agli acquisti.

È stata esaminata anche la possibilità di quantificare l'IVA dovuta o l'imponibile applicando percentuali sull'ammontare degli acquisti analiticamente contabilizzati; la soluzione peraltro si è rilevata difficilmente praticabile.

Due considerazioni hanno suggerito di non accogliere tale soluzione.

Il suddetto metodo di calcolo — che in ogni caso avrebbe dovuto coesistere con quello sopra esposto in quanto scarsamente funzionante e rappresentativo nel settore dei servizi ed in presenza di contribuenti con molteplici attività (cosiddetti misti) — avrebbe comportato per il commercio, da un canto l'applicazione del tributo fin dal momento dell'acquisto (e quindi considerando i beni acquistati come già rivenduti) e, dall'altro, la necessità di restituire l'imposta sul valore aggiunto sui beni inventati (o invendibili per le più varie ragioni) esistenti alla fine del periodo d'imposta, con conseguenti onerosi adempimenti contabili per i contribuenti e, soprattutto, con altrettanto onerosi compiti di controllo che, nell'attuale momento, non possono essere addossati agli uffici.

In secondo luogo l'adozione del suddetto metodo sarebbe apparsa contraddittoria rispetto agli indirizzi manifestati e alle scelte adottate dal Parlamento in ordine ai mezzi ritenuti utili per una più efficace lotta dell'evasione (scelte che hanno portato a privilegiare i mezzi di controllo che mirano soprattutto all'accertamento delle operazioni effettuate, quali le ricevute o gli scontrini fiscali) in un momento in cui non è dato ancora conoscere compiutamente la efficacia di tali strumenti, in particolare dello scontrino, tuttora in fase di non generale applicazione specie nei confronti dei contribuenti considerati nella fascia dei minori.

Il metodo che si propone nel disegno di legge è peraltro caratterizzato dal fatto che la forfetizzazione — a livello acquisti — non è riferita, globalmente e indistintamente, a tutti gli acquisti e quindi a tutti i costi.

È riconosciuta infatti autonoma specifica rilevanza a determinati acquisti e costi ritenuti significativi per una corretta differenziazione nella determinazione dell'IVA,

dovuta o del reddito imponibile in funzione della presenza di acquisti e costi per loro natura non forfetizzabili, quali quelli relativi a beni ammortizzabili in più di quattro anni nonchè, ai fini della determinazione del reddito, ai compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, agli interessi passivi, ai canoni di locazione finanziaria relativi a beni ammortizzabili in più di quattro anni. Tali specifiche detrazioni e deduzioni perseguono anche l'intento di continuare a riconoscere rilevanza agli aspetti contabili, a livello acquisti, pur nel periodo di una loro parziale forfetizzazione.

La disciplina proposta nel disegno di legge opera temporaneamente per i periodi d'imposta 1985, 1986 e 1987 e riguarda i contribuenti che si sono avvalsi o potrebbero avvalersi della tenuta della contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè gli esercenti arti e professioni.

La individuazione di tali soggetti è fatta con criteri unitari validi sia agli effetti dell'IVA che della imposizione sul reddito.

Essi sono contenuti nell'articolo 4 e fanno riferimento al fatto oggettivo della tenuta della contabilità semplificata nell'anno 1984 ovvero, qualora sia stata tenuta in tale anno la contabilità ordinaria, al conseguimento di un ammontare di ricavi in detto anno non superiore a settecentottantamiliardi di lire e, quindi, con conseguente diritto ad avvalersi della contabilità semplificata per il successivo triennio.

Per i soggetti sopra indicati, comunque, la disciplina dettata non è cogente: è prevista infatti la possibilità di optare per il regime di determinazione dell'imposta e dell'imponibile nei modi ordinari (art. 7).

L'opzione vincola il contribuente per l'intero triennio e, salvo quanto si dirà appresso, esplica effetto sia ai fini della determinazione dell'IVA dovuta che per la determinazione del reddito imponibile. Con le stesse caratteristiche di globalità essa è prevista anche per i contribuenti che iniziano l'attività nel corso del triennio (art. 8).

Permangono, peraltro, di diritto nel regime ordinario per il triennio sopra consi-

derato i contribuenti che hanno optato per tale disciplina per l'anno 1983, ai sensi del sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, attese da un canto la durata di tale opzione (tre anni e quindi con effetto che permane anche per l'anno 1985) e, dall'altro, la esigenza di stabilità nell'applicazione della disciplina dettata dal presente schema nell'ambito del triennio 1985-1987 preso in considerazione.

Costituisce deroga al principio degli effetti cumulativi dell'opzione, sia ai fini dell'IVA che della determinazione del reddito, la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 7 la quale consente a determinati contribuenti di limitare l'opzione ai soli fini della determinazione dell'IVA nei modi ordinari, permanendo quindi la forfetizzazione per la determinazione del reddito d'impresa. L'esercizio di tale facoltà è stato previsto per salvaguardare il diritto al recupero di eccedenze di credito IVA, che possono continuare a formarsi ordinariamente in determinati settori di attività, eccedenze cui la disciplina forfetaria prevista in generale ai fini IVA tenderebbe a non riconoscere rilevanza.

Peraltro, tenuto conto delle modifiche di aliquote IVA sopra illustrate e della loro tendenziale omogeneità, in situazione creditoria dovrebbero permanere solo limitate categorie di contribuenti, individuate nella tabella C. Trattasi degli operatori del settore della trasformazione del latte e dei suoi derivati e del settore della edilizia pubblica per la quale ultima la sistemazione delle aliquote proposta nel disegno di legge all'esame del Parlamento prevede l'applicazione dell'aliquota del 2 per cento.

Per completezza, sempre in tema di possibili rimborsi, è infine da rilevare che, rimanendo ferma la disciplina speciale vigente in determinati settori di attività, in particolare quella vigente per l'agricoltura (e per gli spettacoli), le eventuali situazioni di credito che possono verificarsi nell'esercizio di tali attività continueranno a trovare soddisfazione nell'ambito delle specifiche discipline vigenti per le stesse, secondo le modalità ed i termini noti.

L'applicazione dei criteri di determinazione dell'imposta (IVA) e del reddito di cui al presente disegno di legge consente di continuare a tenere le scritture contabili di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

La limitata rappresentatività di tali scritture peraltro comporta che dalle stesse non possano derivare garanzie corrispondenti a quelle conseguenti alla tenuta della contabilità ordinaria nelle forme previste dagli articoli 14 e seguenti dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600. Nel quadro della lotta all'evasione, pertanto, sono state rafforzate le possibilità di accertamento degli uffici prevedendosi che l'ammontare dei corrispettivi dichiarati ai fini dell'IVA o dei ricavi dichiarati ai fini dell'imposizione sul reddito, possono essere, in presenza della contabilità semplificata, rettificati induttivamente in presenza degli elementi di fatto, elencati nell'articolo 11, che lasciano presumere un maggior ammontare di ricavi o di corrispettivi. L'indicazione di tali elementi potrà essere richiesta anche in sede di compilazione della dichiarazione ed è sanzionata penalmente la loro falsa rappresentazione.

L'opzione per la determinazione dell'IVA e del reddito d'impresa nei modi ordinari (tranne che per le ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 7) comporta la tenuta della ordinaria contabilità di cui agli articoli 14 e seguenti del citato decreto n. 600.

Poichè la ordinaria contabilità attualmente prevista per gli esercenti arti e professioni è oltremodo ridotta (essa si sostanzia in un registro dei costi e dei proventi la cui tenuta, secondo le modalità previste dall'articolo 19 del decreto n. 600, può valere anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi contabili IVA) sono stati disposti, a regime ordinario, altri obblighi contabili, di cui diremo in seguito, che tendono ad una più compiuta rappresentazione dell'attività dei suddetti contribuenti ancor prima della percezione del relativo compenso. Ne deriva che l'opzione per il regime ordinario comporterà per tali soggetti l'assolvimento di tali nuovi obblighi oltre a quello della tenuta dell'attuale registro di cui all'artico-

lo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

I coefficienti di riduzione indicati nelle due tabelle (A e B) allegate, sono stati determinati, valutandosi tutti i dati disponibili. Le divergenze che di regola si riscontrano a favore delle percentuali della tabella B sono dovute alla rilevanza, obiettivamente riconosciuta ai fini della determinazione del reddito, a costi non soggetti ad IVA ovvero soggetti ad IVA indetraibile; nei rari casi in cui le percentuali coincidono (soprattutto nel settore della ristorazione) ciò non è dipeso dall'abbandono del suddetto criterio per tali attività ma dal convincimento che la misura delle percentuali adottate per l'IVA, calcolate tenendo conto di alcune oggettive non omogeneità delle aliquote applicabili a livello acquisti e a livello operazioni effettuate (come per la carne, acquistata con aliquota superiore rispetto a quella del 9 per cento applicabile in sede di somministrazione), eterogeneità non rilevante in tema di determinazione del reddito; l'adozione della stessa percentuale comporta quindi di per sè, per il sopra ricordato motivo tecnico, il riconoscimento di una maggiore riduzione ai fini della determinazione del reddito anche per tali categorie di attività.

Si è inoltre tenuto conto, per gli esercenti arti e professioni, della diversità, oggettivamente valutabile, della situazione in cui operano i soggetti che nell'esercizio dell'attività hanno necessità di impiego di materiali di consumo, evidenziandosi percentuali di riduzione maggiorate nella determinazione del reddito. Poichè anche altre categorie di esercenti arti e professioni, non menzionate ai nn. 23 e 21 delle tabelle A e B, potranno comprovare esigenze analoghe, si prevede la possibilità del loro riconoscimento mediante decreto ministeriale (v. nota alla tabella A), da emanare entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della legge e quindi in tempo utile per i primi adempimenti relativi all'imposta dovuta, come per le liquidazioni ed i versamenti, anche mensili, dell'IVA.

Nessuna specifica disposizione è dettata per l'esercizio di più attività: per ciascuna di esse sarà applicabile il coefficiente spe-

cifico per la stessa previsto con l'avvertenza, come risulta dalla nota alla tabella A (valida anche ai fini delle attività della tabella B), che le eventuali operazioni accessorie o occasionali non sono considerate autonomamente ma hanno il coefficiente di riduzione dell'attività nell'ambito della quale sono poste in essere.

Ai fini di una concreta e corretta individuazione dei vari tipi di attività presi in considerazione nelle tabelle per l'applicazione di identici coefficienti di riduzione, in quanto compresi nell'ambito di una stessa voce, ovvero di coefficienti diversi, con decreto ministeriale le varie attività saranno individuate con riferimento ai relativi codici, come indicati nei modelli di dichiarazione annuali.

Per quanto riguarda alcuni aspetti particolari sia ai fini dell'IVA che della determinazione del reddito, si osserva quanto segue:

a) Non è negata una limitata rilevanza all'IVA afferente i beni strumentali.

La determinazione dell'IVA detraibile in modo forfetario non comprende, infatti, nè per gli esercenti imprese nè per gli esercenti arti e professioni, l'IVA afferente gli acquisti e le importazioni di beni fiscalmente ammortizzabili (e le relative prestazioni di locazione finanziaria) in periodi superiori a quattro anni.

Gli investimenti in beni strumentali di un certo rilievo conservano quindi specifica rilevanza ai fini della detrazione della relativa IVA; la loro individuazione in funzione della durata del periodo di ammortamento, che qualifica di per sè la natura dei beni acquistati, tiene conto di scelte normative già effettuate e tutt'ora vigenti (vedi articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633).

L'IVA afferente i beni ammortizzabili in questione sarà detraibile nei limiti e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633. La detrazione pertanto rimane non consentita ove si tratti di beni la cui IVA non è detraibile (autovetture ad uso privato, ecc.) e sarà soggetta alle rettifiche di cui al citato articolo 19-bis, ricorrendone i presupposti.

La forfetizzazione dell'IVA a monte in una determinata percentuale dell'ammontare dell'IVA relativa alle operazioni imponibili effettuate comporterebbe che per le esportazioni l'IVA a monte non risulterebbe recuperabile. Ove a tale conseguenza non si fosse posto rimedio ne sarebbe derivata una generale esigenza, per coloro i quali compiono operazioni con l'estero o operazioni a queste assimilate ai fini IVA, di optare per la determinazione del tributo (e dell'imponibile ai fini della imposizione sul reddito) nei modi ordinari con l'onere della tenuta della contabilità ordinaria.

Evita tale rigorosa alternativa il secondo comma dell'articolo 4 che nell'ambito del sistema proposto riconosce, in presenza di operazioni non imponibili in quanto direttamente connesse agli scambi internazionali, la possibilità di detrarre, in aggiunta a quella spettante in modo forfetario, l'imposta relativa all'acquisto dei beni esportati, determinata (forfetariamente) in un ammontare corrispondente all'applicazione delle percentuali di riduzione sull'imposta relativa ad analoghe operazioni poste in essere nel territorio dello Stato.

Non è apparso possibile conservare per i contribuenti in questione la possibilità di utilizzare l'istituto dell'acquisto in sospensione d'imposta dei beni esportabili, di cui al secondo comma degli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto n. 633 del 1972, giacchè i beni acquistati, secondo la vigente normativa, non necessariamente devono essere esportati potendo essere immessi in consumo anche sul mercato interno. Verificandosi una tale destinazione è evidente che la possibilità dell'acquisto in sospensione d'imposta unitamente all'applicazione dei coefficienti di riduzione si tradurrebbero, in sostanza, in una parziale disapplicazione dell'imposta.

Tutte le altre disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 rimangono in vigore secondo le vigenti disposizioni, in particolare quelle relative agli obblighi procedurali, compresi quelli delle liquidazioni mensili o trimestrali, ai versamenti e alle dichiarazioni. Ma particolari sanzioni sono state previste (art. 10), anche

per rafforzare preesistenti obblighi che assumono maggior rilevanza nell'ambito della disciplina dettata nel presente disegno di legge.

Rimangono estranei alla disciplina proposta, come si è in precedenza rilevato, quei settori di attività che già si avvalgono di speciali forfait ai fini della detrazione, quali quelli dell'agricoltura o dello spettacolo (articoli 34 e 74 ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633) ovvero per i quali sono stati previsti, in ossequio a direttive CEE, particolari criteri di determinazione del tributo (articolo 74-ter), o si è consentito che il tributo sia assolto da soggetti diversi da quelli che pongono in essere le operazioni (articolo 74, primo, secondo e terzo comma).

b) In aggiunta a quanto in precedenza osservato sul criterio di determinazione parzialmente forfetaria delle deduzioni ai fini del calcolo del reddito d'impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni è da rilevare, in particolare, che agli effetti della competenza si tiene conto dei criteri dettati ai fini delle registrazioni delle operazioni in tema di imposta sul valore aggiunto tranne che per le operazioni non soggette a registrazione, per le quali vale il momento della percezione dei corrispettivi o quello dell'erogazione. La disposizione tende ad agevolare i contribuenti nella rilevazione dei dati necessari per la determinazione dell'imponibile aderendo a richieste ripetutamente formulate da varie categorie di contribuenti minori; e la semplificazione adottata rivela la sua ampiezza specie ove si consideri che nessuna annotazione è disposta per le giacenze, una volta che le stesse non sono prese in considerazione nella determinazione dell'imponibile del reddito d'impresa.

Le nuove disposizioni si applicano anche a quelle categorie di contribuenti per le quali non operano le corrispondenti disposizioni in materia di IVA (agenzie di viaggio, esercenti attività di spettacolo ecc.) con l'eccezione delle imprese agricole (nei limiti in cui l'attività svolta rientra nella previsione dell'articolo 28 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 597) e delle imprese di allevamento di animali di cui al successivo articolo 72-ter, le quali pertanto continueranno ad avvalersi della disciplina in tali articoli disposta. In sostanza nel settore dell'agricoltura, semprechè non sia ravvisabile anche un reddito d'impresa soggetto alla disciplina del presente disegno di legge, e in quello della zootecnia rimangono ferme le previgenti disposizioni sia per l'IVA che per la determinazione del reddito.

Conseguente all'adozione dei nuovi criteri di determinazione delle deduzioni e quindi del reddito imponibile è la sospensione, per la durata del triennio di operatività delle nuove disposizioni, degli articoli 72 e 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, concernenti la determinazione del reddito in regime di contabilità semplificata delle imprese minori e delle cosiddette imprese minime.

c) La nuova disciplina, come già rilevato, si applica per il triennio considerato, sia agli effetti dell'IVA che dell'imposizione sul reddito, anche per il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, senza limiti quantitativi relativi all'ammontare del volume d'affari o dei compensi.

Anche per tali categorie di contribuenti, in aggiunta alla riduzione forfetaria agli effetti dell'IVA e della determinazione del reddito, è riconosciuta specifica rilevanza ad ulteriori riduzioni dell'imposta o dell'imponibile determinato forfetariamente, ad alcuni acquisti o elementi di costo che per loro natura non si prestano alla forfetizzazione; ed anche per esse, come già riconosciuto per le imprese minori, è prevista la facoltà, con effetto per la durata del triennio, di optare per la determinazione dell'IVA o del reddito imponibile nei modi ordinari, con l'osservanza delle nuove disposizioni dettate al riguardo sia in tema di obblighi contabili (articolo 13) che in tema di limitata rilevanza di alcune spese (articolo 12) di cui appresso si dirà.

L'adozione del metodo di determinazione del reddito sopra esposto in alternativa, per il triennio 1985-1987, a quello ordinario ha comportato la sospensione della disposizio-

ne contenuta nel quarto comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, analogamente a quanto disposto per i contribuenti minori in tema di determinazione del reddito d'impresa.

VII. - Il terzo gruppo di articoli, dal 12 al 17, dispone alcune modifiche, di carattere permanente, all'ordinaria disciplina dei redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni (articoli 12 e 13) e dei redditi d'impresa (articolo 14), alla disciplina delle plusvalenze realizzate da privati mediante operazioni speculative (articolo 15), alla disciplina dei redditi delle imprese familiari (articolo 16) e, infine, alla disciplina delle tasse di concessione governativa in materia di società (articolo 17).

Queste disposizioni hanno in comune l'obiettivo di contenimento dell'erosione di materia imponibile o di prevenzione dell'evasione fiscale, e in questo senso si riallacciano a quelle precedenti. Ma per le prime tre, riguardanti la disciplina ordinaria dei redditi d'impresa e professionali, la connessione funzionale con la disciplina temporanea di questi redditi introdotta con gli articoli da 4 a 11 assume una più specifica valenza a ragione della possibilità di opzione per il regime ordinario riconosciuto anche nell'ambito della disciplina stessa.

Per tutti gli esercenti arti e professioni è prevista una più rigorosa delimitazione delle spese deducibili, giustificata, oltre che dalla possibilità di abusi difficilmente controllabili dimostrata dall'esperienza, da finalità di armonizzazione con la disciplina delle detrazioni dall'imposta sul valore aggiunto. Nel contempo viene stabilito un criterio certo, seppure inevitabilmente empirico, per la deduzione delle spese e degli ammortamenti relativi ai beni strumentali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente. Viene infine prevista e regolata, nell'ultima parte dell'articolo 12, la tassabilità delle plusvalenze realizzate mediante la cessione di beni strumentali.

Riguardo ai soli esercenti professioni per le quali è prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi (ancorchè l'esercizio profes-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sionale non sia subordinato a tale iscrizione) è previsto l'obbligo di tenere, oltre al registro delle entrate e delle spese prescritto dall'articolo 19 del decreto sull'accertamento, il repertorio alfabetico della clientela e il libro giornale; e per alcuni di essi si prevede che possa essere inoltre imposto, con decreto ministeriale, l'obbligo di indicare in atti o documenti formati nell'esercizio della professione gli estremi dell'annotazione nel libro giornale. Si tratta di strumenti atti a facilitare in grado rilevante il controllo e la repressione delle evasioni; ed appunto perciò si ritiene che la trasgressione dei relativi nuovi obblighi debba essere sanzionata, oltre che penalmente, con la sospensione temporanea dall'esercizio della professione.

In tema di determinazione del reddito d'impresa l'articolo 14, concernente la disciplina delle valutazioni di magazzino, è inteso a chiarire, in via sostanzialmente interpretativa, la situazione determinatasi a seguito delle modifiche apportate con l'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e nel contempo a rimuovere fattori di erosione ed ingiustificate agevolanze insiti in tali modifiche.

L'articolo 62 del decreto 29 settembre 1973, n. 597, nel testo precedente, prevedeva per la valutazione delle rimanenze un solo metodo, tale da impedire arbitrarie sottovalutazioni, trascurando i diversi altri metodi, che la dottrina riconosce conformi a corretti principi contabili e che di conseguenza sono ammissibili sul piano civilistico, elaborati a fronte delle esigenze pratiche mutevoli da settore a settore merceologico e in funzione dei diversi caratteri strutturali e dimensionali delle imprese. Questa inammissibile rigidità trovava tuttavia una possibilità di attenuazione nel secondo comma del successivo articolo 75, che attribuisce agli uffici delle imposte il potere di autorizzare, su richiesta del contribuente, l'adozione di altri metodi di valutazione. Ma questo sistema autorizzativo, oltre ad implicare un'indebita invasione nella sfera civilistica, non ha dato nè poteva dare buona prova di funzionalità ed ha sollevato una serie di

interrogativi pressochè insolubili: gli uffici non sono quasi mai in grado di provvedere tempestivamente sulla richiesta e non è dato individuare possibili e tempestivi rimedi contro il silenzio, nè contro il diniego di autorizzazione. Alla palese insostenibilità di questo stato di cose si deve il citato recente intervento legislativo, che ha aggiunto nell'articolo 62 alcune norme volte a consentire direttamente l'adozione di tre altri metodi di valutazione (secondo il costo medio nel periodo d'imposta, secondo il maggiore tra gli ultimi due costi d'acquisto e, per i commercianti al minuto, secondo il prezzo al dettaglio).

Senonchè le norme aggiunte, disponendo che la valutazione « può essere effettuata » anche secondo uno dei suddetti metodi alternativi, hanno accentuato, anzichè correggerlo, il suaccennato aspetto di indebito sconfinamento nella disciplina civilistica delle valutazioni di bilancio; accentuazione ancor più evidenziata dalla disposizione secondo la quale, una volta adottato uno di tali metodi, questo deve essere mantenuto per almeno sei periodi di imposta. Come è chiaramente espresso nella norma portante del sistema di determinazione del reddito d'impresa, quella del primo comma dell'articolo 52 del decreto n. 597, il legislatore fiscale non deve disciplinare la formazione del bilancio e le relative valutazioni, invadendo la sfera di competenza del codice civile e dei principi contabili, ma soltanto disciplinarne la lettura, per così dire, ai fini della determinazione del reddito imponibile: e cioè stabilire se, a quali condizioni e in quali limiti minimi e massimi i componenti dell'utile d'esercizio assumano rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa imponibile, e quali « variazioni » in aumento o in diminuzione debbano di conseguenza apportarsi all'utile d'esercizio risultante dal conto profitti e perdite. La norma fiscale, quindi, non può nè vietare nè consentire uno o più metodi di valutazione in bilancio delle rimanenze, e tanto meno subordinarne l'adozione ad autorizzazione dell'ufficio finanziario; deve soltanto fissare dei parametri di determinazione di un valore minimo (giacchè l'interesse d'è fi-

sco è in questa sede quello di evitare erosioni dell'imponibile mediante sottovalutazioni) al quale riportare i valori di bilancio comunque calcolati. E viene in evidenza, sotto quest'ultimo profilo, un'altra manchevolezza delle norme aggiunte, che sembrano riconoscere fiscalmente il valore calcolato secondo l'uno o l'altro degli indicati metodi alternativi, senza alcun limite (pur essendosi espresso il Ministro delle finanze del tempo, nel corso della discussione in Senato, nel senso del disconoscimento dell'eventuale risultato di sottovalutazione).

Il primo comma dell'articolo 14 del disegno di legge pone rimedio ad entrambi gli inconvenienti disponendo che le rimanenze, quale che sia il metodo di valutazione applicato in bilancio, concorrono a formare il reddito per un valore non inferiore a quello determinato secondo il testo originario dell'articolo 62. In questo modo non sono frapposti indebiti ostacoli all'impiego in bilancio di altri metodi di valutazione, evitando, nel contempo, che ne possa derivare pregiudizio all'erario: infatti se il metodo impiegato porta a sottovalutarne le rimanenze, il valore contabilizzato nel conto profitti e perdite dev'essere rettificato nella dichiarazione annuale mediante una variazione in aumento (nel qual senso, del resto, è stato impostato fin dall'inizio il modello di dichiarazione). La regola del valore minimo può essere derogata, con il conseguente riconoscimento fiscale di un eventuale minor valore, soltanto in due casi tassativamente fissati: quando sia stato adottato contabilmente il metodo di valutazione a costi specifici, come già implicitamente riconosciuto nel vigente testo dell'articolo 14, lettera *d*), del decreto sull'accertamento, e quando sia stato adottato il metodo del prezzo al dettaglio, del quale il già citato articolo 12 della legge n. 72 aveva riconosciuto la pratica necessità di consentire l'impiego ai commercianti al minuto (ma, ora, a condizione, giusta il secondo comma dell'articolo 14 del disegno di legge, che i criteri e le modalità di applicazione di tale metodo siano illustrati in sede di dichiarazione annuale).

In conseguenza di quanto sopra, viene prevista l'abrogazione del secondo comma del-

l'articolo 75 del decreto n. 597, che prevede, come già ricordato, l'autorizzazione amministrativa di metodi alternativi di valutazione delle rimanenze, nonchè della disposizione della citata legge n. 72 che fa obbligo di mantenere per almeno sei esercizi il metodo adottato.

Si ritiene inoltre, nell'ottica della prevenzione dell'evasione e del contenimento di ingiustificate e contabilmente complesse deviazioni dal sistema, di non mantenere in vita nè la norma dell'ultimo comma aggiunto nell'articolo 62 del decreto n. 597 nè quella del sesto comma dell'articolo 14 del decreto n. 600. La prima norma consente la ripartizione in cinque esercizi delle plusvalenze di magazzino conseguenti all'applicazione dei tre metodi alternativi di valutazione del magazzino: tale ripartizione, tanto più se riservata solo ad alcuni metodi, non trova infatti sufficiente giustificazione; devono tuttavia essere salvaguardati i diritti e le legittime aspettative delle imprese che abbiano già adottato uno dei detti metodi. La seconda norma esonera le imprese dall'obbligo di tenere le scritture ausiliarie di magazzino quando i ricavi e le rimanenze non superano, rispettivamente, il limite di cinque e di due miliardi di lire, e francamente non si vede il motivo di elevare ulteriormente il comune limite, già piuttosto generoso, dei 780 milioni.

Il successivo articolo 15 riguarda le plusvalenze speculative derivanti dalle cessioni di partecipazioni sociali superiori a determinate percentuali del capitale sociale (e perciò attributive di influenza nella gestione sociale). Esse, se rientranti nell'arco temporale di cinque anni, vengono ricomprese tra le operazioni che a norma del terzo comma dell'articolo 76 del decreto numero 597 si presumono effettuate con fini speculativi, con la conseguente tassabilità delle relative plusvalenze ancorchè non siano state realizzate nell'esercizio di imprese commerciali. Ciò in considerazione della natura oggettivamente commerciale dei beni che fanno oggetto di tali operazioni.

L'inclusione della cessione di partecipazioni sociali di rilevante entità tra le operazioni produttive di plusvalenze imponibili è conforme alla disciplina adottata già da

qualche tempo in altri ordinamenti nell'ambito della Comunità Europea e risponde anche alla finalità pratica di impedire ben noti espedienti evasivi collegati al regime di neutralità fiscale delle fusioni (acquisto, senza tassazione di plusvalenze in capo al cedente, delle azioni di una società ad un prezzo superiore al valore nominale e corrispondente al valore reale, conferimento delle stesse in una società preesistente, o di nuova costituzione, posseduta dal contribuente, incorporazione della società emittente in quest'ultima società).

In tema di imputazione dei redditi delle imprese familiari è ormai largamente diffuso il convincimento che la vigente disciplina si presti ad una eccessiva, e non di rado artificiosa, attenuazione del carico fiscale e quindi a determinare una ingiustificata sperequazione tra gli imprenditori commerciali e gli altri contribuenti. Questo convincimento non può tuttavia indurre alla soppressione del principio di ripartizione del reddito dell'impresa familiare, nè a confondere il problema con quello attinente all'istituto dello *splitting*: con ciò si verrebbe a disconoscere quell'effettiva realtà sociale, nel campo delle imprese minori, che ha determinato la configurazione civilistica dell'impresa familiare. È un problema, invece, di limiti e di condizioni: limiti alla dimensione dei riflessi fiscali della partecipazione dei familiari, condizioni atte a contenere le possibilità di abuso.

Un primo passo nella giusta direzione è stato recentemente fatto con l'articolo 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649, che ha da un canto limitato al reddito indicato nella dichiarazione il principio della imputazione ripartita e dall'altro introdotto le due condizioni del carattere continuativo e prevalente del lavoro prestato dai familiari partecipanti e dell'attestazione della congruità delle quote in sede di dichiarazione annuale dell'imprenditore. La prima innovazione ha il pregio di premiare, e quindi stimolare, la fedeltà delle dichiarazioni annuali; ma non comporta un limite sostanziale. Per introdurre un'effettiva limitazione si è ritenuto di proporre, perciò, che le quote proporzionali fiscalmente

imputabili ai familiari siano commisurate non all'integrale ammontare del reddito dichiarato, bensì ad un terzo di tale ammontare. Si è inoltre prevista l'esclusione dei familiari che prestano la loro attività nella famiglia e non nell'impresa: ma ciò non tanto nell'ottica della limitazione quantitativa, quanto per eliminare una discriminazione certamente ingiustificata in confronto ai contribuenti non imprenditori. Naturalmente le quote di utili eventualmente percepite dai familiari collaboratori in eccedenza al limite previsto dal disegno di legge, o in dipendenza di prestazione di lavoro nella famiglia, non concorreranno a formare il reddito imponibile dei percipienti giacchè esse rimarranno comprese nel reddito del titolare dell'impresa e non potranno quindi essere tassate una seconda volta in virtù del divieto della doppia imposizione.

Le altre innovazioni della legge n. 649 hanno posto due giuste condizioni intese alla prevenzione degli abusi. Ma la seconda condizione, quella relativa alla necessità dell'attestazione di congruità delle quote in sede di dichiarazione annuale, risulta formulata in modo da rendere assai oscuri, e di assai ardua chiarificazione in via interpretativa, i rapporti tra l'atto da redigere preventivamente e l'attestazione a consuntivo (il cui contenuto dovrebbe essere « conforme » a quello dell'atto preventivo).

Il problema, nella formulazione ora proposta, viene risolto nel senso di richiedere in sede preventiva soltanto l'indicazione nominativa dei familiari partecipanti e di riservare all'attestazione successiva la specificazione delle quote di utili spettanti a ciascun familiare e della loro corrispondenza alla qualità e quantità del lavoro prestato nell'impresa. Si realizza in questo modo, oltretutto, una maggiore aderenza alla disciplina civilistica.

Si è inoltre ravvisata l'opportunità di subordinare al rilascio di un'analoga attestazione, la cui eventuale falsità è punita con le medesime sanzioni penali, le deduzioni previste dall'articolo 7 del decreto 29 settembre 1973, n. 599, ai fini dell'imposta locale sui redditi. Questa innovazione, che risponde ad analoghe esigenze di prevenzio-

ne degli abusi, riguarda non soltanto i redditi del titolare dell'impresa familiare e dei familiari partecipanti, ma tutte le imprese, comprese quelle costituite in forma di società di persone. Ma anche per questa sua portata la norma è connessa con il problema delle imprese familiari, giacchè non è infrequente l'esistenza di un rapporto societario tra familiari.

L'articolo 17, infine, dispone l'aumento delle tasse di concessione governativa dovute dalle società per l'iscrizione nel registro delle imprese e stabilisce che le tasse stesse siano dovute annualmente. Queste innovazioni, com'è evidente, perseguono, oltre ad una finalità di gettito, quella di contenere il frequente abuso dello strumento societario in assenza di effettive esigenze imprenditoriali e a scopo di sostanziale evasione.

VIII. - Le disposizioni contenute negli articoli da 18 a 27 prevedono le prime e più urgenti misure necessarie sia per rimuovere alcuni ostacoli all'ordinato svolgimento dell'attività dell'Amministrazione finanziaria, rendendone più sollecita l'azione nel momento in cui si introducono molteplici e sensibili innovazioni al sistema tributario; sia per stimolare l'impegno del personale della stessa Amministrazione esaltandone la professionalità e attribuendogli giusti riconoscimenti economici.

A - Contemplano il primo tipo di misure le disposizioni che:

1) ampliano di 55 unità le dotazioni organiche della qualifica di primo dirigente per il ruolo centrale e per i ruoli periferici del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, cioè per quei comparti dell'Amministrazione finanziaria per i quali, con maggiore immediatezza, si pone la necessità di disporre di funzionari investiti di poteri direzionali da preporre a servizi particolarmente impegnati nella lotta all'evasione fiscale;

2) prevedono, qualora particolari esigenze lo richiedano, il distacco di personale da

un ufficio all'altro dell'Amministrazione finanziaria. Rimuovendosi in tal modo il divieto di cui all'articolo 56, ultimo comma, del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si realizza l'obiettivo di assicurare agli uffici la possibilità di esplicitare un grado di funzionalità parametrato con le esigenze operative;

3) dispongono un aumento di lire 65 miliardi per il triennio 1985, 1986 e 1987 della autorizzazione di spesa già prevista per la realizzazione del programma di automazione del catasto edilizio urbano. L'Amministrazione del catasto fino ad oggi ha limitato la sua attività nel settore dell'automazione al solo catasto dei terreni. Questa limitazione, dovuta alla insufficienza dei mezzi disponibili, deve essere superata senza ulteriori indugi.

È ben noto infatti che assai elevato è il numero degli immobili che non vengono dichiarati dal contribuente. Per consentirne l'accertamento è indispensabile il ricorso all'automazione, che, una volta realizzata, metterà a disposizione dell'anagrafe tributaria ed anche degli enti locali l'elenco completo degli immobili e dei titolari dei diritti reali sugli stessi. Per le unità di nuova costruzione, e quindi non ancora accatastate, è previsto un nuovo modello di dichiarazione a firma di un tecnico iscritto ad uno degli albi professionali già considerati nell'attuale normativa, che conterrà un maggior numero di informazioni rispetto a quello attuale. Tali dati e notizie consentiranno di semplificare il meccanismo dell'accatastamento permettendo l'iscrizione in catasto senza visita sopralluogo. Quest'ultima verrà eseguita solo successivamente, avvalendosi anche dell'ausilio delle procedure automatizzate: ne conseguirà l'emergere tempestivo a livello catastale di ogni costruzione urbana, con contestuale rilevazione anche ai fini reddituali. Viene prevista infine la possibilità di utilizzare il nuovo modello di dichiarazione nei casi di revisione del classamento disposta annualmente per determinati comuni con decreto del Ministro delle finanze per adegua-

re progressivamente il catasto alle nuove situazioni tecnico-economiche.

È da aggiungere la disposizione che si propone di iscrivere uno stanziamento di lire 10 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1985 per essere destinato all'acquisto di mezzi tecnici, attrezzature e apparecchiature anche meccanografiche ed elettroniche occorrenti per la realizzazione di un sistema di rapido collegamento e trasmissione dei dati nell'ambito degli uffici finanziari centrali e periferici, nonché per l'automazione dei servizi concernenti l'amministrazione dei circa 70.000 dipendenti tenuti ancora con sistemi tradizionali non più rispondenti alle attuali esigenze funzionali dell'Amministrazione. Detto stanziamento è, altresì, indispensabile per poter provvedere al completamento delle misure di sicurezza e delle forniture acquisite mediante l'utilizzazione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, che hanno potuto soddisfare soltanto in parte le effettive esigenze degli Uffici tributari. Per l'utilizzazione dello stanziamento di cui trattasi è stata proposta l'applicazione delle disposizioni di cui al settimo comma dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 688 del 1982, che contengono deroghe alle norme sulla contabilità generale dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140. Ciò al fine di snellire le procedure connesse con la stipula dei contratti, in modo da consentirne la definizione con la tempestività indispensabile per la positiva conclusione degli stessi e il conseguimento delle finalità dell'Amministrazione;

4) introducono un principio di razionale decentramento alle Intendenze di finanza della competenza ad adottare i provvedimenti per la regolarizzazione delle assenze (congedi straordinari, aspettative, assenze dal servizio delle lavoratrici madri, eccetera), del personale che presta servizio negli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria (tale competenza è attualmente attribuita alle Direzioni generali da cui il perso-

nale stesso dipende), eliminando così una molteplicità di inconvenienti quali la duplicazione dei compiti e dei controlli, nonché la emissione intempestiva dei provvedimenti. Nella stessa ottica si collocano le disposizioni che dispongono l'ammissione ai concorsi di accesso della ex carriera di concetto dell'Amministrazione finanziaria dei candidati in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione alle università. Ne risulta modificata una normativa (regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281) resa ormai anacronistica a seguito delle profonde riforme intervenute negli ultimi decenni nel campo dell'istruzione secondaria e che si rivela preclusiva per l'accesso nell'Amministrazione di giovani muniti di diplomi di scuola media superiore con preparazione di base (tecnica aziendalistica, o giuridica o linguistica) assai preziosa per la acquisizione di un buon grado di professionalità.

Nello stesso senso va intesa altresì la disposizione diretta ad anticipare al 1° giugno 1985 l'inquadramento in ruolo del personale cosiddetto « ex trimestrale », il quale (risultato idoneo a seguito del superamento dell'esame previsto dalla legge 19 aprile 1982, n. 165) è stato assunto con la qualifica di diurnista e dal 1° aprile 1984 espleta in modo continuativo le stesse mansioni del personale di ruolo di corrispondente carriera;

5) prevedono la istituzione di un secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nelle province di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino anche in una sede diversa dal capoluogo. Tale disposizione mira a rendere più efficace l'attività dell'Amministrazione in « zone » ove maggiore si è manifestata la necessità di una presenza attiva ed articolata: è evidente che una configurazione troppo ampia delle circoscrizioni territoriali degli uffici (un discorso particolare merita l'Ufficio di Roma che disbriga le pratiche di rimborsi IVA ai non residenti con competenza estesa a tutto il territorio nazionale) ne riduce la capacità operativa con disfunzioni ed insufficienze

cui appunto si intende ovviare con la nuova organizzazione prevista nel disegno in rassegna. Alle stesse finalità si ispira la disposizione che, elidendo ogni dubbio sollevato anche in sede contenziosa, interpreta autenticamente i poteri degli Ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari riconoscendo che ad essi (al pari degli Ispettorati delle imposte dirette) compete non solo di disporre ma anche di effettuare verifiche. L'interpretazione guarda allo spirito e alla sostanza della disposizione del punto 5) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647, e restituisce certezza in un settore dell'Amministrazione che viene direttamente chiamato ad operare in misura sempre maggiore.

B - Rientrano invece tra le disposizioni che tendono ad esaltare la professionalità e a remunerare l'impegno del personale, quelle che:

1) risolvono il ben noto problema della individuazione dei profili professionali. Questi, pur essendo previsti dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, quale strumento di razionalizzazione e di obiettiva prefigurazione di compiti e di funzioni, sono tuttavia rimasti inattuati. Si tratta di modellare l'inquadramento del personale secondo obiettivi criteri che tengano conto della peculiarità dei compiti e delle professionalità necessarie. Per ovviare a questa situazione è previsto che, in deroga all'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, i profili professionali vengano autonomamente definiti per il personale del Ministero delle finanze con decreto del Ministro su proposta di una commissione paritetica della quale sono chiamati a far parte anche rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore;

2) istituiscono un compenso per il personale finanziario allo scopo di incentivarne l'impegno per prestazioni quantitativamente e qualitativamente finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo del recupero dell'evazione fiscale. Tenuto conto poi delle diverse situazioni soggettive ed oggettive nelle

quali ciascun dipendente opera e considerato quindi il diverso apporto dato da ciascuno al conseguimento dell'obiettivo, è stata anche prevista la variabilità della misura del compenso *pro capite* in relazione al settore amministrativo di appartenenza ed ai compiti concretamente espletati. Per quanto attiene all'attuazione di tali criteri si fa espresso richiamo alla contrattazione prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, concernente l'attivazione dei compensi incentivanti la produttività collegati al livello di professionalità, al lavoro effettivamente prestato, nonché al perseguimento di obiettivi definiti.

A tali disposizioni sono da aggiungersi quelle che prevedono per tutto il personale dell'Amministrazione finanziaria incaricato di svolgere collaudi, ispezioni, sopralluoghi, al di fuori della sede di servizio, il trattamento economico di missione già concesso al personale doganale ai sensi dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

Da ultimo vanno ricordate le disposizioni che prevedono l'iscrizione al fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione finanziaria del personale del lotto e degli enti soppressi assorbiti dal Ministero delle finanze ed i criteri per la determinazione dell'anzianità valutabili ai fini della liquidazione del trattamento previdenziale risolvendo così alcuni problemi lasciati irrisolti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, istitutivo del predetto fondo.

IX. - Le finalità che il provvedimento si propone sono state indicate nei paragrafi precedenti e in particolare nei paragrafi III, n. 4, e IV. Tra esse è anche un immediato recupero di materia imponibile e di gettito la cui entità, per quanto riguarda gli aspetti del provvedimento relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dipende da un complesso di elementi e di comportamenti nonché di interventi amministrativi di controllo.

Come si è detto, la nuova disciplina troverà applicazione a decorrere dal 1985. Tenendo conto delle liquidazioni trimestrali o mensili dell'imposta e dei relativi versamen-

ti, nonchè del loro inizio, le valutazioni che sono state fatte — inevitabilmente in via del tutto estimativa, anche se, si ritiene, con criteri di prudenzialità — portano a ritenere che dal provvedimento deriverà un maggiore gettito di imposta sul valore aggiunto per un ammontare sull'ordine dei 5.000 miliardi per l'anno 1985 e sull'ordine di altri 1.300 miliardi (e quindi, a stabilità di prezzi e a volumi d'affari invariati, sull'ordine di complessivi 6.300 miliardi) per l'anno 1986. Il maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si determinerà invece a decorrere dal 1986 (nel maggio con le dichiarazioni e le autotassazioni relative ai redditi del 1985, e nel novembre con i versamenti d'acconto). Trattandosi di una imposta personale e progressiva, al cui imponibile concorrono anche gli altri redditi del contribuente, una previsione del maggior gettito conseguente al provvedimento proposto risulta assai difficile e in ogni caso di larga approssimazione, oltre che prematura. Essa potrà essere fatta con minore approssimazione sulla base di elementi più aggiornati. Gli elementi disponibili fanno tuttavia ritenere che anche a questo proposito si tratta, per quanto riguarda le acquisizioni di gettito conseguenti all'articolo 5 e alle altre norme ad esso connesse e all'articolo 16, relativo alle imprese familiari, di cifre di notevole consistenza, almeno pari a quelle degli incrementi di gettito previsti per l'imposta sul valore aggiunto.

I risultati di gettito conseguente all'acquisizione di imponibili che sinora si sottraggono alla imposizione, e quindi senza

nessun aggravio per gli altri contribuenti, consentirà un maggior equilibrio e anche una diversa struttura dell'onere tributario fra i diversi settori imprenditoriali, fra le singole imprese e fra le diverse categorie di contribuenti, e nel corso del triennio previsto per la disciplina temporanea consentirà di stabilire le discipline definitive su basi di maggiore perequazione in confronto alla situazione attuale.

Ma all'infuori delle finalità e dei risultati di ordine più ampio e strutturale che il provvedimento si propone negli articoli da 1 a 16, va osservato che anche la particolare disposizione dell'articolo 17, pur avendo come principale scopo, come si è detto sopra, di scoraggiare il frequente abuso dello strumento societario in assenza di effettive esigenze imprenditoriali, avrà parimenti effetti non trascurabili di gettito, che si possono valutare per il 1985 sull'ordine dei 600 miliardi, tenendo conto che esistono attualmente circa 51.000 società per azioni e circa 185.000 società a responsabilità limitata.

Come si è detto il raggiungimento delle finalità che il provvedimento si propone fa affidamento anche sulla contestuale entrata in vigore delle disposizioni recate dagli articoli 18, 20, 21, 25, 26 e 27 — pure contenute nel disegno di legge — che riguardano l'Amministrazione finanziaria, e il personale in particolare, e che comportano un onere che può essere valutato per l'anno 1985 in 43 miliardi e 500 milioni, per l'anno 1986 in 73 miliardi e 500 milioni e per l'anno 1987 in 68 miliardi e 500 milioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'8 e del 10 per cento e quelle stabilite nella misura del 15, del 20 e del 30 per cento sono unificate rispettivamente nella misura del 9 per cento e del 18 per cento.

2. Le cessioni e le importazioni di pane, paste alimentari e latte fresco, di cui all'articolo 2, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di crusche sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento.

3. Le cessioni e le importazioni di periodici, libri, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, le prestazioni di composizione e stampa degli stessi e le cessioni e importazioni della carta occorrente sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1973 per quanto concerne l'estensione a tutti i periodici delle aliquote stabilite per le operazioni relative a quelli di carattere politico, sindacale, culturale, religioso o sportivo, fermi restando i rapporti tributari già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge; in ogni caso non si fa luogo a restituzione di somme già pagate.

4. L'aliquota è stabilita nella misura uniforme del 9 per cento:

a) per le cessioni e le importazioni di energia elettrica e gas per uso domestico ed industriale; gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati;

prodotti petroliferi di cui ai punti F/4, I/2 e I/3 della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, ed ai punti A/1, A/3, G/4, H/1, H/4, H/5, H/9, L/1, N/1, N/2 e N/3 della tabella B allegata allo stesso decreto come sostituita dalla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni; carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v.d. 27.02); coke e semi-coke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v.d.27.04-A e B); coke di petrolio (v.d.27.14-B);

b) per le cessioni e le importazioni delle materie tessili e loro manufatti indicati nella sezione XI della tariffa doganale comune vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e nelle voci 65.01, 65.02, 65.03, 65.04, 65.05, 68.13-A e 13-B e 70.20-B della tariffa stessa, nonchè degli altri prodotti di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni.

5. L'aliquota è stabilita nella misura del 18 per cento per le somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi di categoria lusso.

6. L'aliquota è stabilita nella misura del 38 per cento per le cessioni e le importazioni dei beni elencati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. È abrogato l'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito nella legge 29 novembre 1982, n. 887.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno approvate, in sostituzione di quelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nuove tabelle dei beni e dei servizi soggetti alle aliquote del 2 e del 9 per cento a norma della presente legge.

2. La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituita con la seguente:

« Prodotti soggetti all'aliquota del 38 per cento:

a) pietre preziose, escluse quelle destinate ad uso industriale, e relativi lavori;

b) perle naturali e coltivate e relativi lavori;

c) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti o guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo;

d) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, chincillà, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitschwanz, martora, lontra scalskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola, e relative confezioni;

e) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia;

f) autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con motore diesel fino a 2500 centimetri cubici diversi da quelli indicati alla successiva lettera g);

g) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone o di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel superiore a 2500 centimetri cubici;

h) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici;

i) navi e imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a dodici tonnellate;

l) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall'Oriente, dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa ».

3. Nell'articolo 19, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole « dei beni indicati ai numeri 14, 15 dell'allegata tabella B, e degli autoveicoli di cui al numero 16, lettera b), della tabella medesima » sono sostituite dalle parole « degli autoveicoli di cui alla lettera g) dell'allegata tabella B ».

Art. 3.

1. Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto disposte nei precedenti articoli non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali alla data del 31 dicembre 1984 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorchè alla data stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

2. Per le operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti di cui al precedente comma relative ai beni indicati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto si applica con l'aliquota del 38 per cento, salvo quanto stabilito nel precedente comma, anche se i relativi contratti siano stati conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito nella legge 29 novembre 1982, n. 887.

Art. 4.

1. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 l'imposta sul valore aggiunto dovuta dagli esercenti imprese commerciali, che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del de-

creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli esercenti arti e professioni, è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili delle percentuali stabilite nell'allegata tabella A, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni. Resta ferma, in quanto spettante, la detrazione nei modi ordinari dell'imposta afferente gli acquisti, le importazioni e le locazioni finanziarie di beni ammortizzabili in più di quattro anni. Le stesse disposizioni, salvo quanto stabilito nell'ultimo comma del successivo articolo 7, si applicano agli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984, pur avendo tenuto la contabilità ordinaria, non hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire.

2. Ai contribuenti che effettuano operazioni di cui al primo comma dell'articolo 8, lettere *a)* e *b)*, al primo comma dell'articolo 8-*bis*, al primo comma dell'articolo 9, all'articolo 38-*quater* e all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compete, in aggiunta a quella prevista nel precedente comma, la detrazione forfetaria di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali indicate nella tabella sull'imposta che sarebbe applicabile per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato. Questa disposizione si applica a condizione che le operazioni siano annotate distintamente, anche per aliquota, nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del predetto decreto.

3. Le disposizioni del primo comma, lettera *c)*, e del secondo comma dell'articolo 8, del secondo comma degli articoli 8-*bis* e 9 e dell'articolo 68, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alla facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta, non si applicano ai contribuenti che fruiscono della detrazione forfetaria.

4. Le disposizioni del presente articolo valgono anche agli effetti della dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche,

dei versamenti e dei rimborsi di cui agli articoli 27, 28, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. Resta in ogni caso ferma, per la determinazione dell'imposta relativa alle attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la disciplina applicabile a norma di tali articoli.

Art. 5.

1. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito d'impresa dei contribuenti indicati nel primo comma dell'articolo 4 è determinato in misura pari all'ammontare dei ricavi conseguiti, ridotto delle percentuali stabilite nell'allegata tabella B e ulteriormente diminuito: a) dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori; b) degli interessi passivi; c) delle quote di ammortamento dei beni strumentali ammortizzabili in più di quattro anni, se è stato tenuto il relativo registro; d) dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a beni strumentali ammortizzabili in più di quattro anni. L'ammontare che ne risulta è aumentato delle plusvalenze patrimoniali realizzate.

2. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni è determinato in misura pari all'ammontare dei compensi conseguiti, ridotto delle percentuali stabilite nell'allegata tabella B e ulteriormente diminuito dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, nonché delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, relativi a beni strumentali ammortizzabili in più di quattro anni, deducibili a norma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'articolo 12 della presente legge.

3. Agli effetti dei precedenti commi i ricavi e i compensi si considerano conseguiti, le plusvalenze si considerano realizzate e le spese si considerano sostenute nel periodo d'imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e a norma del terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero, per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nel periodo d'imposta in cui si è verificata la percezione o l'erogazione.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contribuenti che esercitano le attività indicate nell'ultimo comma del precedente articolo 4, eccettuate le imprese agricole e le imprese di allevamento di cui agli articoli 28 e 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

5. Per il triennio indicato nel primo comma è sospesa l'applicazione degli articoli 50, quarto comma, 72 e 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 6.

1. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali le tabelle allegate alla presente legge stabiliscono percentuali di riduzione diverse il reddito d'impresa o di lavoro autonomo e l'imposta sul valore aggiunto sono calcolati, a norma dei precedenti articoli, separatamente per ciascuna attività.

2. La disposizione del comma precedente si applica a condizione che le operazioni effettuate nell'esercizio di ciascuna attività siano annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le

attività, la percentuale di riduzione meno elevata.

Art. 7.

1. I contribuenti ammessi ai regimi forfetari di cui ai precedenti articoli hanno facoltà di optare per il regime ordinario, con effetto per l'intero triennio ivi indicato, nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attività di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 possono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito.

2. Gli imprenditori che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività indicate nell'allegata tabella C, attestandolo espressamente nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984, possono esercitare l'opzione di cui al primo comma anche ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.

3. Gli effetti dell'opzione per il regime ordinario fatta nella dichiarazione annuale dei redditi per l'anno 1983, ai sensi del sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si estendono di diritto all'intero triennio indicato nell'articolo 4.

Art. 8.

1. Le disposizioni degli articoli da 4 a 6 si applicano anche ai soggetti di cui alle lettere da c) a g) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intraprendono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni nel triennio indicato nell'articolo 4 e che nella dichiarazione di inizio dell'attività presentata agli effetti dell'imposta sul valore

aggiunto non abbiano optato per il regime ordinario.

2. L'opzione per il regime ordinario deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno di inizio dell'attività ed ha effetto per l'anno stesso e per i residui anni del triennio indicato nell'articolo 4.

3. Per i soggetti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività indicate nell'allegata tabella C si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 7.

Art. 9.

1. Gli esercenti imprese commerciali che si avvalgono del regime di determinazione del reddito previsto nel precedente articolo 5 sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli esercenti arti e professioni, fermo restando l'obbligo di tenere le scritture contabili di cui all'articolo 19 dello stesso decreto, sono esonerati dalla tenuta dei libri indicati nell'articolo 13 della presente legge.

2. In caso di opzione per il regime ordinario di determinazione del reddito gli esercenti imprese commerciali devono tenere le scritture contabili prescritte negli articoli da 14 a 16 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli esercenti arti e professioni quelle prescritte nell'articolo 19 dello stesso decreto e i libri indicati nell'articolo 13 della presente legge.

3. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di tenere le scritture contabili prescritte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 10.

1. I contribuenti che effettuano acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in violazione del divieto stabilito nel terzo comma dell'arti-

colo 4 sono puniti con la pena pecuniaria da due a sei volte l'ammontare dell'imposta non applicata.

2. I contribuenti che si avvalgono del regime di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto stabilito nell'articolo 4, i quali nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non provvedono alla regolarizzazione nei modi e nei termini ivi stabiliti sono puniti, ferma restando la pena pecuniaria di cui allo stesso articolo, con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a quattro milioni di lire secondo che l'ammontare dei corrispettivi degli acquisti effettuati nell'anno senza applicazione dell'imposta superi o non superi 10 milioni di lire.

3. Le sanzioni previste per l'omissione della dichiarazione e per l'omissione dell'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, si applicano ai contribuenti che si avvalgono dei regimi di determinazione del reddito o dell'imposta sul valore aggiunto di cui ai precedenti articoli da 4 a 6 se l'ammontare dei ricavi o dei compensi non dichiarati ovvero dei corrispettivi non annotati o annotati in misura inferiore a quella reale è superiore a 15 milioni di lire.

4. In caso di falsità dell'attestazione prevista nel secondo comma dell'articolo 7 si applicano le pene indicate nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

Art. 11.

1. Indipendentemente da quanto stabilito nell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli uffici delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, anche se le scritture contabili sono regolarmente tenute, possono rettificare le dichiarazioni an-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nuali presentate dai contribuenti che si sono avvalsi dei regimi di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto stabiliti nei precedenti articoli 4 e 5 determinando induttivamente l'ammontare dei ricavi e dei compensi ovvero dei corrispettivi di operazioni imponibili in misura superiore a quella dichiarata sulla base di presunzioni semplici, anche se prive dei requisiti di cui all'articolo 2729 del codice civile, desunte dalle dimensioni, dall'ubicazione e dall'arredamento dei locali destinati all'esercizio, dagli altri beni strumentali impiegati, dal numero e dalla qualità degli addetti, dagli acquisti di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di merci, dai consumi di energie, carburanti, lubrificanti e simili, dalle assicurazioni stipulate e da altri elementi indicativi di capacità produttiva.

2. Se l'indicazione di elementi di cui al precedente comma è richiesta nel modello di dichiarazione si applicano, in caso di omissione delle indicazioni o di falsità degli elementi indicati, le pene previste nell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

Art. 12.

Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597:

a) le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e le spese di rappresentanza sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al due per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta;

b) non sono deducibili quote di ammortamento nè canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a navi o imbarcazioni da diporto, aeromobili da turismo e di autovetture con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici;

c) le spese relative all'acquisto, alla locazione anche finanziaria o al noleggio di altri beni strumentali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono deducibili o ammortizzabili nella misura del 50 per cento. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento del reddito fondiario o del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili;

d) in caso di cessione di beni strumentali la parte del corrispettivo che eccede il costo non ammortizzato concorre a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui è percepita.

Art. 13.

1. Gli esercenti professioni per le quali è prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi devono tenere e conservare a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, oltre al registro prescritto dall'articolo 19 dello stesso decreto, il repertorio della clientela e il libro giornale.

2. Il repertorio della clientela deve essere tenuto in forma di rubrica alfabetica e deve contenere l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo di tutti i soggetti nei confronti dei quali l'esercente ha prestato, presta o si è obbligato a prestare la sua opera, anche se non ne abbia ancora percepito alcuna somma, con l'indicazione, per ciascuno, della data in cui ha avuto inizio il rapporto e della data in cui è stata ultimata la prestazione.

3. Nel libro giornale deve essere annotata sommariamente, giorno per giorno, l'opera svolta nell'esercizio della professione, con l'indicazione dei clienti ai quali si riferisce, del luogo in cui è stata svolta e del tempo impiegato.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Con decreti del Ministro delle finanze può essere stabilito, per determinate categorie di professionisti, l'obbligo di inserire in atti o documenti formati in adempimento degli incarichi ricevuti dai clienti l'indicazione degli estremi dell'annotazione nel libro giornale o la dichiarazione di essere esonerati dalla tenuta del libro stesso a norma del primo comma dell'articolo 9.

5. L'omessa tenuta o conservazione del libro giornale o del repertorio della clientela e l'incompletezza di quest'ultimo sono punite con le pene indicate nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e con la sospensione fino a sei mesi dell'esercizio della professione. Le stesse pene si applicano per la violazione dell'obbligo previsto nel comma precedente.

Art. 14.

1. Le rimanenze finali dei beni indicati nel primo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici, concorrono a formare il reddito d'impresa, quale che sia il metodo di valutazione applicato, per un valore non inferiore a quello determinato a norma dei primi cinque commi dell'articolo 62 dello stesso decreto.

2. Per gli esercenti attività di commercio al minuto, che effettuano la valutazione delle rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio, si tiene conto del valore così determinato anche in deroga alla disposizione del comma precedente, a condizione che nella dichiarazione annuale o in allegato ad essa siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo.

3. Le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72, si applicano soltanto per le rivalutazioni effettuate fino al periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il sesto comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il nono, decimo e undicesimo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato con l'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72.

Art. 15.

Ai fini dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si considerano in ogni caso fatte con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria, le cessioni a titolo oneroso, compresi i conferimenti in società, di partecipazioni sociali superiori al due o al dieci per cento del capitale della società partecipata, secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto ovvero di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorchè nei confronti di soggetti diversi. La disposizione non si applica se il periodo di tempo intercorrente tra la data dell'ultima sottoscrizione o dell'ultimo acquisto a titolo oneroso e la data della cessione, o della prima cessione, è superiore a cinque anni.

Art. 16.

1. Il quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito con il seguente:

« I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente ad un terzo dell'ammontare risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore, possono essere imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di partecipazione agli utili. La disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione annuale dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione annuale, di avere prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. ».

2. Le deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, e nell'articolo 13 della legge 19 marzo 1983, n. 72, si applicano a condizione che l'imprenditore o la società attesti l'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge.

3. In caso di falsità delle attestazioni prescritte nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e nel precedente comma, si applicano le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

4. Sono abrogati i primi tre commi e l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649.

Art. 17.

1. La tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese è stabilita nella misura di lire cinque milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, due milioni per le società a responsabilità limitata e lire centomila

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per le società di altro tipo, escluse le società cooperative e le società di mutuo soccorso.

2. La tassa di cui al precedente comma è dovuta, oltre che per l'iscrizione dell'atto costitutivo, entro il 31 dicembre di ciascun anno solare successivo.

3. Per gli enti, le associazioni e le organizzazioni diversi dalle società restano ferme le disposizioni di cui ai numeri 74 e 75 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

4. Fino al 31 dicembre 1985 le assegnazioni ai soci persone fisiche, conseguenti a scioglimenti deliberati dalle società di cui al primo comma entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nè alienazioni agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Se dopo l'assegnazione l'immobile è alienato o è trasferito a titolo gratuito l'incremento di valore imponibile è determinato a norma del settimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

Art. 18.

I quadri A, D, H ed L della tabella VI — allegato II — al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli annessi alla presente legge.

Art. 19.

1. In mancanza di applicazione dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, a decorrere dal 1° gennaio 1985 i profili professionali di cui alla disposizione citata sono autonomamente definiti, per tutto il personale del Ministero delle finanze, con decreto del Ministro delle finanze, su proposta di una apposita Commissione parite-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tica e sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

2. La Commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del Ministro delle finanze, ed è costituita da un Sottosegretario di Stato che la presiede, da quattro dirigenti dell'Amministrazione centrale delle finanze e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.

Art. 20.

1. In relazione all'obiettivo del perseguimento del recupero dell'evasione fiscale ed alle responsabilità connesse con l'esercizio delle attività tributarie, con particolare riferimento alle funzioni di accertamento e di controllo, è attivato, attraverso la contrattazione prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, in favore del personale dipendente dal Ministero delle finanze, un compenso incentivante la produttività collegato alla professionalità.

2. Nell'ambito della contrattazione di cui al comma precedente saranno determinati:

a) i criteri di ripartizione del compenso fra i diversi settori dell'Amministrazione finanziaria e, nell'ambito di ciascun settore, anche tra diverse classi di uffici differenziate secondo il risultato ottenuto, nell'anno precedente, nella realizzazione degli obiettivi di cui al primo comma;

b) i criteri di ripartizione fra le diverse qualifiche funzionali, dirigenziali e ad esaurimento, con riferimento anche alla titolarità degli uffici ed alle funzioni ispettive;

c) i tempi e le modalità per la erogazione del compenso al personale.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, a decorrere dall'anno finanziario 1986, un fondo di lire 30 miliardi la cui consistenza po-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trà annualmente essere modificata in sede di legge di approvazione del bilancio. Per l'anno 1985 il fondo verrà iscritto in bilancio con riferimento al momento di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Al personale dell'Amministrazione finanziaria incaricato di svolgere al di fuori della sede del proprio ufficio compiti ispettivi, di collaudo, di verifica, di controllo e sopralluoghi si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nel testo sostituito, da ultimo, dall'articolo 5 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

Art. 22.

Per esigenze di servizio, possono essere disposti — in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — distacchi di personale da un ufficio all'altro dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 23.

1. Per il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici periferici del Ministero delle finanze la competenza ad adottare i provvedimenti in materia di congedi straordinari, aspettative, assenze dal servizio delle lavoratrici madri ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, assenze per motivi politico-amministrativi di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e successive modificazioni, nonché di altre assenze previste dalle vigenti disposizioni di legge, è devoluta all'Intendenza di finanza della provincia nella cui circoscrizione hanno sede gli uffici stessi.

2. È confermata la competenza delle Direzioni generali del Ministero delle finanze ad adottare, per il personale da ciascuna di esse amministrato, i provvedimenti di cui al precedente comma relativi:

ai dipendenti in servizio presso l'Amministrazione centrale;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ai dirigenti degli uffici periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale;

ai dipendenti collocati fuori ruolo o comandati presso altre Amministrazioni o enti pubblici.

3. La devoluzione alle Intendenze di finanza delle competenze di cui al presente articolo ha effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1982, n. 165, il personale diurnista è inquadrato in ruolo al 1° giugno 1985 nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.

5. Per l'ammissione ai concorsi di accesso alle ex carriere di concetto (VI qualifica) dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze costituiscono titolo di studio valido i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che, a norma del primo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, consentono l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea.

Art. 24.

1. Al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, è iscritto di diritto:

a) il personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, in servizio alla data del 17 maggio 1981 o assunto con decorrenza successiva, a condizione che non sia iscritto ad altri fondi di previdenza, ad eccezione del « Fondo trattamento di quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto » di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 699, soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 946;

b) il personale di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, assegnato al Ministero delle finanze e inquadrato nel ruolo speciale previsto dallo stesso articolo, a condizione che non sia iscritto ad altri fondi di previdenza.

2. Ai fini della corresponsione del trattamento previdenziale, l'anzianità da valutare decorrerà:

a) per il personale di cui al precedente punto a), dalla data di assunzione in servizio e comunque da data non anteriore a quella di entrata in vigore della richiamata legge 6 agosto 1967, n. 699;

b) per il personale di cui al precedente punto b), dalla data di immissione in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

3. Le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 7, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, sono erogate in base a criteri e misure, uniformi per tutti gli iscritti, stabiliti dal Comitato provvisorio di cui all'articolo 6 del medesimo decreto.

Art. 25.

1. Per la realizzazione del programma di automazione del catasto edilizio urbano il Ministero delle finanze si avvale della autorizzazione di cui all'articolo 7, secondo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 1982, n. 873. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui al sesto comma del richiamato articolo 7 viene aumentata di lire 65 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1985, lire 20 miliardi per l'anno 1986 e lire 35 miliardi per l'anno 1987. Si applicano le disposizioni di cui al terzo, quinto e settimo comma del citato articolo 7.

2. Ai fini della iscrizione in catasto edilizio urbano delle unità immobiliari di nuova costruzione la scheda per la dichiarazione di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949,

n. 1142, deve essere redatta conformemente al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e deve contenere dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche; essa deve essere sottoscritta anche dal tecnico che ha firmato l'allegata planimetria ai sensi dell'articolo 57 dello stesso decreto.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati annualmente i comuni nei quali, per rilevanti variazioni a carattere permanente nel contesto socio urbanistico dei centri urbani, viene disposta attraverso procedimenti automatizzati la revisione del classamento delle unità immobiliari, con facoltà per l'Amministrazione di richiedere elementi e dati ai proprietari di immobili con i modelli di dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 26.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, sono apportate le seguenti modificazioni:

nell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

« Nelle province di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino possono essere istituiti due uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo. La sede dell'ufficio da istituirsi in aggiunta al primo, nonché la ripartizione delle competenze e dei servizi tra i due uffici sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. »;

all'articolo 2 è aggiunto il seguente secondo comma:

« I due uffici IVA aventi sede nella stessa provincia assumeranno rispettivamente la denominazione di "Primo ufficio imposta sul valore aggiunto" e di "Secondo ufficio imposta sul valore aggiunto". Presso uno dei due uffici potrà non essere istituito o potrà essere soppresso il servizio autonomo di cassa. ».

2. Il punto 5) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647, deve intendersi nel senso che gli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari possono anche effettuare le verifiche ivi previste.

Art. 27.

1. Per l'anno 1985 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'acquisto di apparati tecnici e attrezzature; per l'esecuzione di tutti i lavori occorrenti per la realizzazione delle misure di sicurezza; per l'acquisto di mezzi tecnici, arredi, attrezzature ed apparecchiature anche meccanografiche ed elettroniche; per la fornitura di materiali di consumo e di servizi, compresi quelli inerenti all'automazione delle procedure, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni.

2. Si applicano le disposizioni di cui al settimo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873.

Art. 28.

1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli da 18 a 27, valutato in lire 43.500 milioni per l'anno 1985, in lire 73.500 milioni per l'anno 1986 e in lire 68.500 milioni per l'anno 1987, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del precedente articolo 17.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel primo comma dell'articolo 2.

TABELLA A (*)

	(%)
1 — Industria e artigianato diretto alla produzione di beni . . .	45
2 — Industria e artigianato diretto alla produzione di servizi . . .	25
3 — Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande . . .	85
4 — Commercio all'ingrosso di altri prodotti	75
5 — Commercio al minuto di prodotti alimentari	75
6 — Commercio al minuto di tessuti, articoli per l'abbigliamento e biancheria	54
7 — Commercio al minuto di auto e motoveicoli e relative parti di ricambio	75
8 — Commercio al minuto di carburanti per autotrazione	97
9 — Commercio al minuto di altri beni	60
10 — Farmacie	70
11 — Trasporti e comunicazioni	30
12 — Alberghi con ristorante	30
13 — Alberghi senza ristorante	25
14 — Altri complessi ricettivi	15
15 — Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, esercizi similari e mense aziendali	40
16 — Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari	30
17 — Commissionari con deposito	85
18 — Commissionari senza deposito	80
19 — Altri intermediari con deposito	18
20 — Altri intermediari senza deposito	12
21 — Altri servizi	25
22 — Esercenti arti o professioni	6
23 — Pittori, scultori ed esercenti altre attività artistiche o pro- fessionali che richiedono impiego di materiali di consumo in misura rilevante (**)	15

(*) Per l'applicazione delle percentuali indicate nelle tabelle si tiene conto dell'attività esercitata, prescindendo dalle prestazioni di carattere accessorio od occasionale. Con decreti del Ministro delle finanze saranno specificati i codici di attività relativi alle singole voci delle tabelle A e B.

(**) Le attività che richiedono impiego di materiali di consumo in misura rilevante saranno determinate con decreto del Ministro delle finanze entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge.

TABELLA B (*)

	(%)
1 — Industria e artigianato diretto alla produzione di beni . . .	48
2 — Industria e artigianato diretto alla produzione di servizi . . .	27
3 — Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande . . .	86
4 — Commercio all'ingrosso di altri prodotti	76
5 — Commercio al minuto di prodotti alimentari	76
6 — Commercio al minuto di tessuti, articoli per l'abbigliamento e biancheria	55
7 — Commercio al minuto di auto e motoveicoli e relative parti di ricambio	76
8 — Commercio al minuto di carburanti per autotrazione . . .	97
9 — Commercio al minuto di altri beni	61
10 — Farmacie	72
11 — Trasporti e comunicazioni	33
12 — Alberghi con ristorante	30
13 — Alberghi senza ristorante	26
14 — Altri complessi ricettivi	16
15 — Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, esercizi simili e mense aziendali	40
16 — Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili . . .	30
17 — Intermediari con deposito, compresi i commissionari . . .	21
18 — Intermediari senza deposito, compresi i commissionari . .	16
19 — Altri servizi	27
20 — Esercenti arti o professioni	16
21 — Pittori, scultori, dentisti, radiologi, medici analisti, esercenti altre attività artistiche o professionali che richiedono impiego di materiali di consumo in misura rilevante (**)	21

(*) e (**) v. note alla tabella A.

TABELLA C

- 1 — Industria e artigianato del latte e dei prodotti della trasformazione del latte (cod. 0600)
- 2 — Costruzioni di opere pubbliche (cod. 3505)

QUADRI A-D-H-L DELLA TABELLA VI, ALLEGATO II, AL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30
GIUGNO 1972, N. 748, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Quadro A — DIRIGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	11	Direttore generale	11
D	Dirigente superiore	63	Vice direttore generale	11
E	Primo dirigente	105	Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	52
		179 (a)	Direttore di divisione presso l'Amministrazione centrale e vice consigliere ministeriale	105

(a) Un posto è riservato al personale direttivo della carriera degli statistici.

Quadro D — DIRIGENTI DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	28	Direttore degli U.T.E. di particolare rilevanza	20
			Con incarichi speciali	5
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	3
E	Primo dirigente	84	Dirigente degli U.T.E.	84
		112		

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Quadro H — DIRIGENTI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	25	Capo compartimento	21
			Ispettore generale	4
E	Primo dirigente	199	Direttore di ufficio imposte nelle sedi più importanti e ispettore capo	185
			Direttore di centro di servizio	14
		224		

Quadro L — DIRIGENTI DEGLI UFFICI DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	25	Capo compartimento	18
			Ispettore generale	7
E	Primo dirigente	182	Direttore di ufficio nelle sedi di maggiore importanza e ispettore capo	182
		207		